Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 dicembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 18 DICEMBRE 1950:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di chimica.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di chimica, con specializzazione in microanalisi.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di microbiologia.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente medico in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di microbiologia con specializzazione in istopatologia.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di microbiologia.

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei servizi amministrativi (gruppo A, grado 11°).

Concorso per titoli e per esami a tre posti di bibliotecario (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale della biblioteca.

Concorso per esami a nove posti di aiutante in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici

Concorso per esami ad un posto di microfotografo in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici.

Concorso per esami ad un posto di fotografo in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune ai vari laboratori ed uffici.

Concorso per esami a otto posti di vice-segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dell'ufficio di amministrazione.

(5244 a 5254)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1950, n. **980**.

Concessione di un contributo straordinario di L. 4.000.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, al Comitato promotore del 1° Congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore del Comitato promotore del 1° Congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze di un contributo straordinario di L. 4.000.000.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al comma precedente farà carico ad apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di L. 4.000.000 di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 21 ottobre 1950, n. **981**.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quelle di 4ª e 5ª categoria o non classificate;

c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonchè di edifici destinati

ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilità.

Art. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

Art. 5.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 6.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 7.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 4, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattisi di riparazione ed entro diciotto mesi se trattisi di ricostruzione, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo, semprechè i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 8.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Art. 9.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, nonchè le altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere autorizzati, sentito il Comitato interministeriale

per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza della esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

Art. 10.

I mutui concessi dagli Istituti mutuanti, di cui al precedente art. 9, sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito.

L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso i privilegi del presente articolo.

Art. 11.

La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termine dell'art. 4 della presente legge.

Agli effetti dell'art. 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio è sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito è data notizia al pubblico, a cura del sindaco, nello stesso giorno in cui è fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella segreteria.

Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo è stata presentata.

Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, sarà da questi immediatamente trasmessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali.

L'adempimento di queste formalità sarà accertato dal segretario comunale mediante processo verbale, vidimato dal sindaco; e di questo verbale sarà rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo.

Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 12.

Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

Art. 13.

La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione già eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

Art. 14.

I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 15.

Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 16.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene

destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1950.

Aggregazione alla gestione del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari del personale delle mense aziendali dei ferrovieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del personale assunto dalle mense aziendali dei ferrovieri;

Decreta:

Le mense aziendali dei ferrovieri sono aggregate alla gestione del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale da esse direttamente retribuito.

Roma, addì 16 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5323)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1950.

Contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvate con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 26 settembre 1948, col quale viene affidata all'Unione italiana dei ciechi la fornitura per il triennio 1949-1951 dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con i regi decreti 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti per l'anno 1951, da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 x 43: il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista ai quattro angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio soprammenzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000 e di L. 2000.

Rimane immutata la riduzione del 50 % in favore dei carri e delle macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*), del testo unico per la finanza locale.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati, a cura dell'Unione italiana dei ciechi, cui è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, e presso il Ministero delle finanze Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali, per i singoli contrassegni, è fissato in L. 40 (quaranta).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1950

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1950
Registro bilancio Trasporti n. 20, foglio n. 132

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Udine	UD
Lecce	LE	Varese	VA
Livorno	LI	Venezia	VE
Lucca	LU	Vercelli	VC
Macerata	MC	Verona	VR
Mantova	MN	Vicenza	VI
Massa Carrara	MS	Viterbo	VT
Matera	MT		

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 dicembre 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Andrea Rossi, Vice console onorario di Finlandia a La Spezia.

(5310)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di San Giorgio a Liri (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 2 agosto 1950, n. 1958, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di San Giorgio a Liri, approvato con decreto Ministeriale 3 agosto 1948, è prorogato fino al 3 agosto 1954.

(5313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 229

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,83	142,90
» Firenze	624,85	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,85	142,90
» Napoli	624,825	142,75
» Palermo	624,80	142,90
» Roma	624,82	142,90
» Torino	624,86	143,50
» Trieste	624,85	142,90
» Venezia	624,84	142,90

Media dei titoli del 18 dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,05
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,30
Id. 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,20
Id. 5 % 1936	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimentali semestrali relativo al certificato Consolidato 4,50% (1894), n. 57490 di annue L. 6050 intestato all'Opera pia Telo Maria Vittoria in Soresina (Cremona) amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del Regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 1° agosto 1950.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	501692	Asilo infantile « Pozzo » in Occhieppo Superiore . . .	17, 50
Cons. 3,50 % (1906)	312575	Rivelli Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Casaletto Spartano (Salerno), ipotecato	150, 50
Id.	387687	Rivelli Antonio fu Giuseppe, dom. a Casaletto Spartano, vincolato	77 —
Id.	594080	De Stefano Antonietta fu Arcangelo, nubile, dom. a Casaletto Spartano, vincolata	234, 50
Id.	852432 (sola proprietà)	Landriani Giannetta fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Iuvalta Costanza fu Volfango	42 —
Rendita 5 % (1935)	176743 (sola proprietà)	Ferraiolo Renato fu Alfredo, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Pancrazio Angelica fu Domenico Edoardo vedova Ferraiolo	315 —
Id.	172751	Chiesa di Santa Teresa in Formia (Littoria), vincolata per onere di culto	50 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3514) Roma, addì 1º agosto 1950. *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che è stato deformato un marchio d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Caputo Savino fu Nicola, già esercente in Venezia.

Tale marchio recava il n. 32-VE.

Altri due marchi della stessa ditta sono stati smarriti in epoca imprecisata e per cause imprecisate, come da atto notorio prodotto dallo stesso sig. Caputo Savino.

(5278)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La piccola proprietà contadina », con sede in Cisterna di Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1950, i poteri conferiti al rag. G. B. Monteneri, commissario della Società cooperativa agricola « La piccola proprietà contadina », con sede in Cisterna di Latina, sono stati prorogati al 31 gennaio 1951.

(5282)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo dell'Astigiano, con sede in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1950, i poteri conferiti al geom. professor Pietro Perrone, commissario della Società cooperativa di consumo dell'Astigiano, con sede in Asti, sono stati prorogati al 31 marzo 1951.

(5281)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo, con sede in Accaria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1º dicembre 1950, il rag. Rodolfo Rafeli è stato nominato commissario della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo, con sede in Accaria (frazione di Serrastretta), in sostituzione del rag. Tommaso Benincasa.

(5280)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Superga », cooperativa fra reduci, con sede in Napoli e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1950, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Superga », cooperativa fra reduci, con sede in Napoli, ed è stato nominato commissario il rag. Luigi Di Rosso.

(5279)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Rettifica della denominazione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto del 20 settembre 1950, n. 20406.2/11723, con il quale il dott. Carmelo Scandura è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rende noto che l'esatta denominazione del predetto componente è Salvatore Scandura e non Carmelo Scandura come indicato nel citato decreto;

Decreta:

Il nome del medico provinciale, dott. Carmelo Scandura, componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1948 è rettificato in quello di Salvatore Scandura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5200)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 31 dicembre 1949, n. 21173, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Mattei dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:
Angelillo dott. Francesco, medico provinciale;
Mancini dott. Dino, primario incaricato del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale maggiore di Cremona;
Guerrini dott. Ermanno, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;
Lodigiani Carolina, ostetrica condotta.

Segretario:
Fanizza dott. Ferruccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5226)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 10 febbraio 1950, n. 2140, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Correra dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
Tesauro prof. dott. Giuseppe, docente di ostetricia e ginecologia dell'Università di Napoli;
Rossi prof. dott. Domenico, docente di ostetricia e ginecologia;
D'Ambrosio Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Traversa dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 novembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(5263)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.